

ESENTE



J. 9629/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

nella persona dell'avv. Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. N.35.362 affari contenziosi civili anno 2013

TRA

~~.....~~, rapp.ta e difesa dalla dott. Francesca Ferrarese della Rovere e/o dall'avv.Laila Perciballi ed elett.te dom.ta presso lo studio della seconda in Roma alla via Tommaso Campanella 41/G -Attore -

E

~~.....~~, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Morrone ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma ~~.....~~ -convenuta -

Oggetto: risoluzione contratto di abbonamento palestra per impossibilità sopravvenuta

Conclusioni delle parti costituite :come in atti.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di nullità della citazione formulate dalla convenuta in quanto il libello introduttivo risulta conforme al dettato di cui all'art. 318 c.p.c.

L'attrice, premesso di aver sottoscritto in data 10.11.2010 il rinnovo dell'abbonamento per svolgere attività sportiva nel corso dell'anno successivo nella palestra di parte convenuta per euro 490,00 annuali pagati con un acconto di euro 50,00 ed un finanziamento di 12 rate mensili di euro 39,75 ciascuna e di essere stata vittima il 12.01.2011 di una rovinosa caduta dalla quale è emersa una patologia che non le consentirà in futuro di svolgere alcuna attività sportiva, ha citato la ~~.....~~ chiedendo la restituzione della detta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La convenuta ha allegato il contratto sottoscritto dalla sig.ra ~~.....~~ e chiesto il rigetto della domanda, entrambe con vittoria di spese.

Lo stato di salute dell'attrice è provato dalla cospicua documentazione medica allegata in atti e non è oggetto di alcuna contestazione.

Quanto alla somma richiesta si può dedurre che sia stata pagata in parte con i 50 euro versati a titolo di acconto e per la differenza con il finanziamento ottenuto dall'attrice mediante rate mensili da corrispondere all'istituto erogatore.

L'art.15 del Regolamento interno per i soci può essere ritenuto una clausola vessatoria in quanto prevede una condizione a favore esclusivo della società proponente e, pertanto, avrebbe necessitato in calce della doppia

sottoscrizione dell'attrice per la sua validità così come sancito nell'art.1.341 Ilco.c.c. non già in un foglio staccato che peraltro è privo della firma della "Direzione" ovvero del Irpt .

L'art.1.341 c.c. prevede al primo comma che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti siano efficaci nei confronti dell'altro de al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando la ordinaria diligenza ;ed al secondo ritiene inefficaci le clausole che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte la facoltà di recedere dal contratto se non espressamente approvate .

A parte queste norme , l'art.1.463 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive , come quello in esame, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Sebbene l'attrice non abbia allegato in atti la prova di aver comunicato il suo stato di salute alla palestra , si può presumere comunque che la convenuta ne sia stata messa a conoscenza dalla sorella ,con lei assidua frequentatrice dei locali .

E' altresì pacifico che dalla data di rinnovo del contratto , il 10.11.2010 e fino al 12 gennaio 2011 l'attrice ha però utilizzato la palestra e, pertanto, la sua richiesta di restituzione dell'intero importo è infondata .

Dividendo l'importo di 490,00 per i 365 giorni che compongono un anno si ottiene un importo medio giornaliero di euro 1,35 che, moltiplicato per i 63 giorni in cui l'attrice ha usufruito della palestra dà il totale di 85 euro . Pertanto la convenuta dovrà restituire all'attrice l'importo di euro 405,00 (quattrocentocinque /00) maggiorato dell'interesse del 4% annuo (S.S.C.C.S.S.U.U.N.19499/2008) pari al tasso attivo corrisposto da ~~XXXXXX~~ sui depositi vincolati ad un anno nel periodo in questione considerato che l'attrice ha corrisposto a sua volta per il finanziamento richiesto alla ~~XXXXXX~~ la maggior somma di euro 477,00 comprensiva delle spese per il finanziamento .

L'accoglimento parziale della domanda (in tal senso S.C.Cass. n.4.690/04 e 22.388/2012) e la possibilità delle parti di costituirsi senza la necessaria assistenza tecnica in considerazione del valore della domanda ,rappresentano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 35.362/13 R.G. così provvede:

1) In accoglimento parziale della domanda attrice condanna la ~~XXXXXX~~ a restituire all'attrice la somma di euro 405,00 (quattrocentocinque)oltre gli interessi come indicati in motivazione dalla data del 10.11.2010 , data di inizio dell'abbonamento e del pagamento alla

pubblicazione di questa sentenza .L'importo così determinato va maggiorato degli interessi legali per il periodo successivo sino all'effettivo soddisfo .

2) Compensa le spese di giudizio per quanto sopra motivato . Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Così deciso in Roma il 30.10.2013

Il Giudice di Pace
Avv. Teresa Paladino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li

28/02/2015

LA CANCELLIERE

Claudia Costal

